

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

COMMISSIONE AMMINISTRATIVA
DELLE COMUNITÀ EUROPEE
PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI

DECISIONE N. 145

del 27 giugno 1990

concernente il pagamento degli arretrati di prestazioni familiari dovute per i lavoratori autonomi in applicazione degli articoli 73 e 74 del regolamento (CEE) n. 1408/71

(91/423/CEE)

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI,

visto l'articolo 91, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, in virtù del quale essa è incaricata di trattare qualsiasi problema amministrativo o di interpretazione derivante da disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e dei regolamenti successivi,

visto l'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, in virtù del quale essa stabilisce i modelli dei certificati, attestati, dichiarazioni, domande ed altri documenti necessari per l'applicazione dei regolamenti,

visto il regolamento (CEE) n. 3427/89 del Consiglio, del 30 ottobre 1989, che instaura in particolare una soluzione uniforme per tutti gli Stati membri al problema del pagamento delle prestazioni familiari ai familiari che non risiedono nel territorio dello Stato competente ed estende le sue disposizioni ai lavoratori autonomi,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3427/89 è, ai sensi dell'articolo 3, applicabile al 15 gennaio 1986, salvo per la parte del suo articolo 1, punto 1) relativa alla modifica dell'articolo 76;

considerando che è quindi importante per la liquidazione ed il pagamento degli arretrati di prestazioni familiari dovute ai lavoratori autonomi ai sensi degli articoli 73 e 74 del regolamento (CEE) n. 1408/71, modificato a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (CEE) n. 3427/89, precisare le condizioni in base a cui sono detratti dagli

importi di tali arretrati gli importi delle prestazioni familiari già versate in virtù della legislazione dello Stato di residenza dei familiari, per il fatto o di tale residenza, o di un'attività professionale del coniuge o di un altro familiare;

considerando inoltre che si deve prevedere il tasso di conversione delle monete da utilizzare per operare tale detrazione;

considerando d'altra parte che è necessario, per il pagamento degli arretrati, creare un modello di formulario specifico;

considerando che la lingua d'emissione dei formulari è oggetto della raccomandazione n. 15 della Commissione amministrativa;

considerando infine che conviene fissare i termini di prescrizione applicabili per quanto concerne le domande di pagamento degli arretrati di prestazioni familiari dovute ai sensi degli articoli 73 e 74 del regolamento (CEE) n. 1408/71 modificato, nonché per quanto concerne la concessione di tali arretrati,

DECIDE:

1. a) Su richiesta dell'interessato, l'istituzione competente procede alla liquidazione e al pagamento degli arretrati di prestazioni familiari dovute al lavoratore autonomo per il periodo compreso tra la data di applicazione del regolamento (CEE) n. 3427/89 e la data di attuazione effettiva del suddetto regolamento da parte dell'istituzione summenzionata.
- b) Il pagamento degli arretrati viene effettuato previa detrazione dell'importo delle prestazioni familiari percepite per gli stessi periodi sia in virtù della legislazione dello Stato di residenza dei familiari, per il fatto della residenza stessa o di un'attività professionale del coniuge o della persona nella cui famiglia vivono i familiari del lavoratore, sia in seguito all'attività del coniuge in un altro Stato membro, sia in virtù di una convenzione bilaterale.
- c) Per ottenere il pagamento degli arretrati di prestazioni familiari, l'interessato allega alla sua domanda una dichiarazione di responsabilità circa l'importo totale delle prestazioni familiari percepite, anno per anno per i suoi familiari, in virtù della legislazione dello Stato di residenza di questi ultimi o ad altro titolo.

Nonostante questa dichiarazione, l'istituzione competente può chiedere all'istituzione o alle istituzioni interessate un attestato di versamento o di non versamento di prestazioni familiari, secondo il modello di formulario allegato alla presente decisione.

Le autorità competenti degli Stati membri mettono questo formulario a disposizione delle istituzioni competenti interessate. Tale formulario è disponibile nelle lingue ufficiali della Comunità e presentato in modo che le varie versioni risultino perfettamente sovrapponibili, onde consentire a ciascun destinatario di ricevere il formulario stampato nella propria madre lingua.

- d) Gli importi delle prestazioni familiari liquidate in virtù della legislazione dello Stato competente, da una parte, e in virtù della legislazione dello Stato di residenza dei familiari o ad altro titolo, dall'altra, che sono presi in considerazione per l'applicazione delle lettere b), sono gli importi concessi per l'insieme dei familiari del lavoratore che danno diritto alle prime o alle seconde prestazioni.
- e) La detrazione menzionata alla lettera b) è operata globalmente per ogni famiglia di lavoratore; l'importo totale delle prestazioni familiari percepite per un anno in virtù della legislazione dello Stato di residenza dei familiari o ad altro titolo è detratto dall'importo totale delle prestazioni familiari dovute per lo stesso anno in virtù della legislazione dello Stato competente.

Se le prime prestazioni sono superiori o uguali alle seconde nessun arretrato di prestazioni è dovuto dall'istituzione competente. Se le prime prestazioni sono inferiori alle seconde, l'arretrato delle prestazioni, previa detrazione dell'importo già percepito come indicato alla lettera b), è versato al lavoratore.

In tutti i casi, la totalità delle prestazioni già versate in virtù della legislazione dello Stato di residenza dei familiari o ad altro titolo resta acquisita al lavoratore e l'istituzione che ha versato tali prestazioni viene considerata come se avesse rinunciato al loro rimborso da parte dell'istituzione competente.

- f) Per effettuare la detrazione menzionata alla lettera b), l'istituzione competente converte nella propria moneta l'importo delle prestazioni familiari percepite dall'interessato per i suoi familiari in virtù della legislazione dello Stato di residenza dei suddetti familiari o ad altro titolo, utilizzando il tasso di conversione di cui all'articolo 107, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 574/72. Il tasso di conversione da prendere in considerazione è quello applicabile il 16 novembre 1989.
2. Per quanto concerne le domande di pagamento degli arretrati di prestazioni familiari di cui al paragrafo 1, si applicano i termini di prescrizione previsti dalle legislazioni nazionali; tuttavia le domande possono essere validamente presentate nei due anni successivi alla data del 16 novembre 1989, anche se i suddetti termini sono di durata inferiore.
3. Per quanto concerne la concessione degli arretrati di prestazioni familiari, se la domanda di cui al paragrafo 1 è presentata nel termine di due anni a partire dal 16 novembre 1989, i diritti riconosciuti in virtù del regolamento (CEE) n. 3427/89 sono acquisiti senza che possano essere opposte agli interessati le disposizioni della legislazione di qualsiasi Stato membro relativamente alla scadenza o alla prescrizione dei diritti.
4. La presente decisione è applicabile a partire dal primo giorno del mese seguente alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il Presidente della Commissione amministrativa
E. Mc CUMISKEY

ATTESTATO DI VERSAMENTO O DI NON VERSAMENTO DI PRESTAZIONI AI LAVORATORI AUTONOMI

Regolamento 1408/71: articoli 73 e 74
Regolamento 574/72: articoli 86 e 88

A. Richiesta di attestato

Da compilarsi dall'istituzione competente per la concessione delle prestazioni familiari

1	Lavoratore autonomo che chiede le prestazioni familiari			
1.1	Cognome (1 bis)			
1.2	Nomi	Cognome da nubile (1 bis)	Luogo di nascita (1 ter)	
1.3	Data di nascita	Sesso	Nazionalità	DNI (1 quater)
1.4	Stato civile	☐ celibe ☐ divorziato	☐ sposato ☐ separato	☐ vedovo
1.5	Indirizzo (2):			

2	Coniuge o persona presso la quale vivono i familiari			
2.1	Cognome (1 bis)			
2.2	Nome	Cognome da nubile	Luogo di nascita (1 ter)	
2.3	Data di nascita	Sesso	Nazionalità	DNI (1 quater)
2.4	Professione esercitata attualmente:			
2.5	Indirizzo (2):			

3	Indirizzo(i) successivo(i) dei familiari durante il (i) periodo(i) attestato(i)			
3.1	Periodo dal		al	
	Indirizzo:			
3.2	Periodo dal		al	
	Indirizzo:			
3.3	Periodo dal		al	
	Indirizzo:			
3.4	Periodo dal		al	
	Indirizzo:			

4	Istituzione(i) competente(i) per il versamento di prestazioni familiari durante il o i periodi indicati nell'attestato (2)			
4.1	Denominazione:			
	Indirizzo:			
4.2	Denominazione:			
	Indirizzo:			
4.3	Denominazione:			
	Indirizzo:			

5 Domanda di attestato**5.1** Attestato delle prestazioni familiari erogate per i periodi seguenti:5.2 ☐ anno 19865.3 ☐ anno 19875.4 ☐ anno 19885.5 ☐ anno 19895.6 ☐ anno 1990 (da gennaio a ...) ⁽⁴⁾**6 Istituzione attualmente competente per la concessione delle prestazioni familiari**

6.1 Denominazione:

6.2 Indirizzo (?):

6.3 Numero di riferimento della pratica:

6.4 Timbro

6.5 Data:

6.6 Firma

B. Attestato di versamento o di non versamento delle prestazioni familiari

Da compilarsi dalla o dalle istituzioni competenti per il versamento delle prestazioni familiari durante il o i periodi indicati nell'attestato.

7 Familiari che hanno usufruito delle prestazioni familiari nel paese di residenza

Cognome (^{1 bis})	Nomi	Data di nascita	Legame di parentela (⁶)	Luogo di residenza (⁶)	Professione
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

8 Attestato

8.1 Le prestazioni familiari sono/non sono state erogate per i periodi seguenti (⁷):

8.2 ☐ anno 1986:

8.3 ☐ anno 1987:

8.4 ☐ anno 1988:

8.5 ☐ anno 1989:

8.6 ☐ anno 1990 (da gennaio a ...) (⁴):

8.7 Le prestazioni familiari sono state erogate a titolo:

☐ dell'attività professionale del coniuge o della persona presso la quale vivevano i familiari;

☐ di una convenzione bilaterale;

☐ della residenza dei familiari.

8.8 Osservazioni:

.....

9 Istituzione(i) competente(i) per il versamento delle prestazioni familiari durante il o i periodi indicati nell'attestato

9.1 Denominazione:

9.2 Indirizzo:

.....

9.3 Timbro

9.4 Data:

9.5 Firma

.....

AVVERTENZE

Il formulario deve essere compilato in stampatello, utilizzando le apposite righe punteggiate. Esso è composto da 4 pagine e deve essere trasmesso completo di tutte le pagine, anche se una qualsiasi di esse non reca alcuna indicazione.

NOTE

- (1) Sigla del paese a cui appartiene l'istituzione che compila la parte A del formulario: B = Belgio; DK = Danimarca; D = Repubblica federale di Germania; GR = Grecia; E = Spagna; F = Francia; IRL = Irlanda; I = Italia; L = Lussemburgo; NL = Paesi Bassi; P = Portogallo; GB = Regno Unito.
- (1 bis) Per i cittadini spagnoli, indicare entrambi i cognomi.
Per i cittadini portoghesi, indicare tutti i nomi (nomi, cognome, cognome da nubile) nell'ordine dello stato civile, quali risultano dalla carta d'identità o dal passaporto.
- (1 ter) Per le località portoghesi, indicare anche la parrocchia e il comune.
- (1 quater) Per i cittadini spagnoli, indicare, se esiste, il numero che figura sulla carta d'identità (DNI), anche se scaduta. In mancanza, indicare «nulla».
- (2) Via, numero, codice postale, località, paese.
- (3) Se tale istituzione non può essere determinata, si deve far pervenire tale formulario all'organismo di collegamento dello Stato in cui i familiari risiedevano da ultimo durante il o i periodi indicati nell'attestato.
- (4) Indicare il periodo che precede immediatamente la data di effettiva applicazione degli articoli 73 e 74 del regolamento 1408/71 per i lavoratori autonomi da parte dell'istituzione attualmente competente per la concessione delle prestazioni familiari.
- (5) Indicare la parentela di ogni familiare con il lavoratore mediante le seguenti abbreviazioni:
A = figlio legittimo. In Spagna, figlio nato da matrimonio (matrimonial) e figlio nato fuori dal matrimonio (non matrimonial).
B = figlio legittimato.
C = figlio adottivo.
D = figlio naturale (quando la dichiarazione è compilata per un lavoratore di sesso maschile, si menzionino i figli soltanto se ne è stata ufficialmente riconosciuta la paternità o l'obbligo alla corresponsione degli alimenti da parte del lavoratore stesso).
E = figlio del coniuge che fa parte del nucleo familiare del lavoratore.
F = nipoti, fratelli e sorelle che l'interessato ha accolto nel nucleo familiare. Anche i o le nipoti di zii fino al terzo grado, se l'istituzione competente è un'istituzione greca.
G = Altre persone che fanno parte del nucleo familiare in permanenza allo stesso titolo dei figli del lavoratore (minori assistiti).
Gli altri rapporti di parentela (ad esempio nonno) devono essere scritti per esteso. Se un figlio è coniugato, divorziato o vedovo, lo si indichi al quadro 7. Indicare anche se un figlio è orfano di padre o di madre, ad uso delle istituzioni greche.
- (6) Qualora il recapito di uno dei figli non fosse quello indicato alla voce 2.5, indicarne l'indirizzo nel seguente quadro:

Cognome e nome:

Indirizzo (2):

- (7) Segnare unicamente la o le caselle corrispondenti agli anni in cui sono state erogate delle prestazioni. Per ogni periodo attestato, indicare l'importo totale delle prestazioni erogate nella moneta dello Stato in questione. Se il periodo attestato è inferiore a un anno, precisare le date esatte.